



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2012
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO)

L'anno 2012 , il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
avv. Tibald Michele	Sindaco	Presente
Capuana Mattia	Consigliere Anziano	Presente
Furlan Alessio	Consigliere	Presente
Dott. Musian Nicola	Consigliere	Presente
Tomasin Fulvio	Consigliere	Presente
Buiatti Carlo Alberto	Consigliere	Presente
Simeon Nicola	Capo Gruppo	Presente
Contin Francesco	Consigliere	Presente
Guerra Natale	Capo Gruppo	Presente
Tell Serena	Consigliere	Presente
Milocco Daniele	Consigliere	Presente
Finco Antonio	Capo Gruppo	Presente
Versolatto Maurizio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Di Giuseppe Dott. Salvatore.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Per "Dichiarazione di volontà anticipata di trattamento" si intende un documento Legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico, conosciuto anche come "testamento biologico", lo stesso documento può contenere disposizioni in ordine al trattamento post mortem quali a titolo di esempio disposizioni in merito alla donazione degli organi, alla cremazione ecc.

Osservato che:

- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- Parimenti, l'art 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.

Considerato, inoltre, che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art 3 Diritto all'integrità personale);
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto che:

il codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona."

Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Considerato che:

- l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale delle dichiarazioni anticipate di trattamento;
- l'ordine dei Notai della provincia di Udine si è offerto per fornire gratuitamente l'assistenza alle persone che desiderano redigere le dichiarazioni anticipate di trattamento e a creare un archivio per conservare tali documenti;

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,

Tutto ciò premesso,

II CONSIGLIO COMUNALE impegna la GIUNTA COMUNALE:

- 1) a predisporre in collaborazione con l'ordine dei Notai della provincia di Udine un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di trattamento, nel quale ogni cittadino interessato possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari sia in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante sia in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, e che possa contenere disposizioni dell'interessato in merito al trattamento post mortem;
- 2) a stipulare una convenzione con l'ordine dei Notai della provincia di Udine affinché lo stesso possa istituire un registro che raccolga le dichiarazioni e che sia accessibile in caso di bisogno da altri enti pubblici o persone secondo quanto disposto dall'interessato in calce alla dichiarazione stessa;
- 3) ad individuare uno spazio all'interno degli uffici comunali aperto al pubblico nel quale possa essere svolta l'attività dei Notai.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Tibald avv. Michele

Il Segretario

F.to Di Giuseppe Dott. Salvatore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/04/2012 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 08/05/2012.

Terzo di Aquileia, lì 23/04/2012

Il Responsabile della Pubblicazione

Dorianna Bergantin

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.